

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

si è detto impiegati dell'amministrazione centrale perchè c'era nel primo titolo, e si è trascritto in questo; in quanto alla proposta dell'onorevole Trompeo io non ho alcuna obiezione a fare alla soppressione delle parole: *nel proprio interesse*. Questa è la dizione della vecchia legge tuttora in vigore, e non fu che copiata; forse in quella legge si è voluto intendere che qualcuno potrebbe avere una rappresentanza di pupilli, di consorzi, o che so io, e che alcuno sia consocio, anche senza saperlo; non essendo l'impiegato direttamente amministratore si potrebbe trovar coinvolto in un *veto*; questa è presso a poco la ragione per cui nella vecchia legge era detto: *nel proprio interesse*. Ad ogni modo se si vuol sopprimere queste parole, io non ho difficoltà che si sopprimano.

**PRESIDENTE.** La Commissione acconsente?

**MARCHIORI, relatore.** Acconsente.

**PRESIDENTE.** Così, prima di tutto restano sopprese le parole dell'amministrazione centrale che sono un mero errore di stampa; poi l'onorevole Trompeo propone la soppressione delle parole: *nel proprio interesse*, soppressione la quale è accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Ora rileggo l'articolo 54:

« È vietato a tutti gl'impiegati del genio civile di prendere parte a qualunque impresa di pubblici lavori sotto pena di essere ritenuti dimissionari. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 55. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennità e competenze del personale del genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi al servizio generale del genio civile ed all'amministrazione centrale, nonchè per la eccedenza, sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sarà destinato.

Tale disposizione è però limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo del personale del genio civile, dopo di che sarà provveduto con la legge del bilancio.

(È approvato.)

« Art. 56. Le disposizioni della presente legge, in quanto sieno applicabili, sono estese al reale corpo delle miniere istituito dalla legge sull'ordinamento del genio civile del 20 novembre 1859, n° 3754, ed agli ingegneri dei canali demaniali che per effetto della legge medesima formarono parte del genio civile. »

(È approvato.)

« Art. 57. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e cesseranno gli assegni o soprasoldi dalla stessa non consentiti. »

(È approvato.)

Vi sarebbe ora una aggiunta dell'onorevole Cavalletto, che è del tenore seguente:

« La pensione degli antichi assistenti stradali provvisori di nomina austriaca e delle loro vedove, che non fossero stati parificati ad assistenti misuratori, sarà commisurata sullo stipendio di lire 1200 a questi assegnato. »

**CAVALLETTO.** Dopo le dichiarazioni avute dall'onorevole ministro, nella certezza che saranno tutti parificati, io rinuncio a questa aggiunta.

Quanto alle vedove, quelle che sono provviste adesso col mezzo del Ministero dell'interno, hanno provvedimenti duraturi e non saranno abbandonate; ho fiducia che l'equità e la giustizia del Governo, qualunque sia il ministro, manterrà quei doverosi provvedimenti.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Ringrazio l'onorevole Cavalletto di non avere insistito in questa sua aggiunta, che riguardava un argomento di pensioni direi quasi estraneo alla sostanza della presente legge. Quanto alle vedove ho già dichiarato altre volte, che coi piccoli mezzi di cui dispone il Ministero dei lavori pubblici, io avrei sempre cercato di sovvenire quelle le cui istanze fossero venute a mia cognizione, e l'ho anche fatto in diversi casi, e così farò sempre e volentieri per tutte quelle altre che mandassero direttamente delle istanze.

**PRESIDENTE.** Siccome questa legge è stata molto e successivamente emendata, io pregherei l'onorevole relatore (se è in grado oggi, se no domani, prima che si venga alla votazione) di voler esporre alla Camera se, per gli emendamenti introdotti, sia necessaria la coordinazione di alcuni articoli.

È in grado di riferire oggi?

**MARCHIORI, relatore.** Ad avviso della Commissione non occorre alcun emendamento per la coordinazione delle modificazioni introdotte al progetto di legge.

Solamente all'articolo 33 è opportuna una dichiarazione o spiegazione del ministro.

L'articolo 33 dica che gl'ingegneri allievi possono essere scelti coi due metodi: o col concorso o direttamente dalle scuole.

Per questo secondo sistema, secondo un emendamento dell'onorevole Cavalletto, occorre avere ripertato almeno l'80 per cento dei punti di classificazione.

Dalla discussione fatta in questa Camera risulta chiaramente che si è inteso che i punti di classifica-